

Rosa Geraci

## Il ritmo giuridico delle processioni religiose

Riflessioni critiche a margine di una recente e *incipite* sentenza in materia di *turbatio sacrorum* (Cass. pen., III, 2242/2022).

### Abstract

Article 405 of Italian Criminal Code penalizes the volunteer disruption or prevention of religious services, ceremonies or practices performed by a religious minister in a place of worship or in a public open place open to the public.

The Italian Supreme Court of Cassation, with an innovative ruling, qualified as a criminal offence interruption of a traditional religious procession with a sacred statue made in front of the house of an important mafia boss to pay homage to him. Both the arguments provided by the Court and the interpretation of principles involved in them deserve a careful examination with specific regard to their possible implications with respect to the exercise of religious freedom. The scope of the decision at stake, if not attentively bounded from a semantic point of view, runs the risk of paving the way to an illegitimate broadening of the category of crimes against the religious sentiment. The primary purpose of this essay is to align the security requirements undergirding the decision by the Cassation with religion and the related rites as ‘ethno-social habits and ortopraxes.’

**Keywords:** Crimes; case law; religious sentiment; *turbatio sacrorum*; religious freedom.

### Abstract

L’articolo 405 del Codice penale italiano sanziona l’interruzione o il turbamento dolosi di funzioni, cerimonie o pratiche religiose svolti con l’assistenza di un ministro di culto in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico ovvero aperto al pubblico

La Corte di Cassazione, con una sentenza innovativa, ha qualificato come reato la sosta di una tradizionale processione religiosa con una statua sacra davanti alla casa di un importante boss mafioso per rendergli omaggio. Sia le argomentazioni fornite dalla Corte che l’interpretazione dei principi in esse coinvolti meritano un attento esame con specifico riguardo alle loro possibili implicazioni rispetto all’esercizio della libertà religiosa. La portata della decisione in questione, se non attentamente delimitata da un punto di vista semantico, rischia di aprire la strada a un illegittimo ampliamento della categoria dei reati contro il sentimento religioso. Lo scopo primario di questo saggio è quello di allineare le esigenze di sicurezza alla base della decisione della Cassazione con la religione e i riti ad essa collegati in quanto ‘abitudini e ortoprassi etno-sociali’.

**Parole chiave:** Delitti; giurisprudenza; sentimento religioso; *turbatio sacrorum*; libertà religiosa.

**Sommario:** 1. Considerazioni introduttive e brevi spunti in prospettiva etnografica e antropologica - 2. L’evoluzione storico-giuridica del reato di turbamento di funzioni religiose in Italia - 3. Il bene giuridico tutelato dal delitto di ‘turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa’ - 4. Elemento oggettivo ed elemento soggettivo del reato - 5. La fattispecie oggetto del giudizio nella sentenza della Cassazione n. 2242 del 20 gennaio 2022 - 6. Il percorso argomentativo della Corte di Cassazione nella sentenza in commento - 7. Notazioni conclusive.

## 1. Considerazioni introduttive e brevi spunti in prospettiva etnografica e antropologica

La tematica inerente all'esercizio del culto risulta estremamente problematica e soggetta a fraintendimenti in quanto talune pratiche rituali (come le processioni, l'impiego di veli o turbanti o di particolari pugnali nella macellazione islamica) sono considerate rischiose per l'ordine pubblico o, comunque, di disturbo per i non aderenti. In questo contesto, si rivela utile una disamina della sentenza n. 2242 pronunciata dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione il 21 gennaio 2022, in cui i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di due soste compiute durante una processione religiosa davanti all'abitazione di un esponente di spicco della mafia. Questa pronuncia, oltre ad essere interessante per il suo corredo motivazionale, apre il varco a una riflessione circa il corretto ambito applicativo dell'art. 405 c.p., che punisce il turbamento delle funzioni religiose. La stretta intersezione tra la libertà religiosa, da un lato, e il sentimento religioso, inteso nei suoi molteplici significati, dall'altro, induce a interrogarsi sulla possibilità che le modalità di esercizio del culto, travalicando i meri formalismi, possano attagliarsi alle svariate sensibilità religiose che connotano le diverse comunità di credenti.

Una soluzione alla questione potrebbe derivare dalla considerazione che il senso religioso dell'essere umano subisce inevitabilmente il riflesso delle diversità culturali, etniche e geografiche, storiche.

Se è vero che tutti, a norma dell'art. 19 Cost., hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, è pur vero che la libertà religiosa può subire delle restrizioni nel caso di riti contrari al buon costume, alla dignità della persona, alle norme penali per motivi di pubblica sicurezza, di protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti o delle libertà altrui.

Il codice penale tutela il sentimento religioso sotto una molteplicità di aspetti; tuttavia, si registra una certa ambiguità sul bene giuridico tutelato, talvolta identificato nella confessione religiosa, talaltra nei soggetti che vi aderiscono. Ciò ha indotto gli interpreti a prediligere l'aspetto formale delle modalità di esercizio del culto, sul dato sostanziale dell'esercizio di un culto in sé, come si evince anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2242 del 2022. Nella motivazione della sentenza, non si rinviene riferimento alcuno al sentimento religioso (popolare), il cui influsso è particolarmente accentuato nelle realtà 'paesane' dell'entroterra siciliano, come Corleone, località in cui si è svolta la processione durante la quale si sarebbero verificate le soste ritenute integranti il delitto di *turbatio sacrorum*.

In linea generale, nello scandagliare la rilevanza penale di determinate condotte a sfondo religioso, ci si potrebbe giovare dell'approccio antropologico al fine di una valutazione complessiva della condotta<sup>1</sup>.

Ogni popolo conserva traccia delle sue più antiche concezioni religiose. Ma la peculiarità religiosa dei Siciliani consiste nell'ininterrotto processo di trasposizione iniziatosi dalla preistoria e che l'avvento del Cristianesimo non ha arrestato, come dimostrano, oltre alla viva tradizione, anche l'ubicazione topografica delle più antiche chiese, i monumenti, le fonti letterarie popolari relative alla fede, e perfino

---

<sup>1</sup> Come evidenzia il Cocchiara (1952: 24) "il compito dello studioso delle tradizioni popolari è quello di vedere come esse si sono formate, perché si conservano, quali sono stati e quali sono i bisogni che ne determinano non solo la conservazione ma quella continua, e direi quasi naturale rielaborazione, dov'è il segreto stesso della loro esistenza che è un continuo morire per un eterno rivivere".

gli itinerari urbani che le processioni dei fedeli, perlopiù di fede cattolica, ripetono con esattezza dai tempi arcaici.

Con specifico riguardo al delitto di *turbatio sacrorum*, al fine di appurare l'effettivo disvalore delle soste svolte nel corso di una processione, potrebbe essere utile considerare il retaggio culturale e il sostrato folcloristico caratterizzanti l'area geografica al cui interno questa si è svolta, tutti fattori, questi, in grado di incidere sulle coscienze dei singoli. In questo modo si potrebbe decentrare l'attenzione dal piano prettamente formale della manifestazione della libertà religiosa ad una dimensione sostanziale che conduca ad applicare la norma penale, qual è quella che disciplina la *turbatio sacrorum*, solo in presenza di effettive e concrete violazioni. Ciò si rivela ancora più necessario considerato che, l'art. 405 c. p., al pari delle norme penali in bianco, si caratterizza per il fatto di rinviare a criteri extra-penali per la definizione della fattispecie di reato: l'ordinamento canonico, da un lato, e le pratiche popolari, dall'altro.

L'assenza di un protocollo oggettivo che contrassegni lo svolgimento di manifestazioni religiose quali le processioni, per un verso, rende difficile svolgere una ricerca etnografica e reperire dati certi; per un altro, solleva inevitabilmente questioni di indubbio rilievo ecclesiasticistico e penalistico in relazione a eventuali deviazioni o soste che possano svolgersi lungo il percorso prestabilito<sup>2</sup>. Alle volte, ad esempio, i mutamenti possono persino essere determinati da esigenze di ordine pubblico (come accade nel caso in cui venga chiusa la strada da cui si sarebbe dovuto far transitare il fercolo). E, in ogni caso, è davvero improbabile che si riesca ad avere una cognizione precisa – tanto da costituire l'elemento di fatto di una fattispecie criminosa – circa il modo in cui sia modificata nel corso degli anni una determinata pratica religiosa. Al riguardo, si registra una notevole diversità di vedute, come emerge dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tra chi ritiene ascrivibili tali eventuali deviazioni o soste al delitto di *turbatio sacrorum* e chi, invece, alla piena e libera manifestazione del sentimento religioso.

Per di più, in una società pluralista e multiculturale come quella in cui viviamo la situazione si complica ulteriormente. È vero che esiste un codice di comportamento, ma è pur vero che quando le differenze culturali sono forti ciò che è oggettivo per taluni può avere una valenza soggettiva per altri,

---

<sup>2</sup> Ciononostante, si registra già da alcuni anni la compilazione di documenti programmatici dalle autorità ecclesiastiche di diverse aree del Mezzogiorno, che mira ad elidere il fenomeno delle infiltrazioni mafiose all'interno delle feste religiose. Tra questi si ricorda il documento della Conferenza Episcopale Calabra del 30 giugno 2015, recante il titolo "Per una Nuova Evangelizzazione della pietà popolare. Orientamenti pastorali per le Chiese di Calabria". Trattasi di un documento privo di efficacia vincolante, ma pregno di orientamenti specifici per le Diocesi calabresi, che oltre a regolamentare le fasi propedeutiche allo svolgimento delle feste religiose, ha riguardo all'organizzazione delle processioni, stabilendo che dal Comitato per la festa devono restare esclusi i "soggetti con problemi penali, civili, tributari e amministrativi e che siano stati dichiarati colpevoli da sentenze passate in giudicato". In questo documento programmatico si stabilisce che dell'itinerario e delle soste deve darsi comunicazione «alla comunità parrocchiale», con il «preventivo visto della Curia» e che l'indicazione dell'itinerario della processione deve essere comunicata alle Forze dell'ordine. Il parroco, inoltre, deve accertarsi che tra i portatori del fercolo non vi siano "le persone [...] che siano sotto processo per associazione mafiosa, o che siano incorse in condanna definitiva per mafia, senza prima aver dato chiari segni pubblici di pentimento e di ravvedimento". V. sul punto: Licastro (2022: 5); Cappelletti (2022: 1396). Resta da accertare, tuttavia, se e in che misura tali prescrizioni, benché provenienti dall'autorità ecclesiastica, non possano porsi in contrasto con la libertà religiosa dei singoli fedeli. Inoltre, è da osservare come previsioni di fonte canonistica difficilmente possano essere considerate, in generale, come referente per identificare il presupposto di fatto di una fattispecie criminosa. Come a dire che una cosa è affidare alle istituzioni ecclesiastiche la pianificazione programmata degli iter processionali, un'altra è configurare, per ogni minima violazione o variazione contingente tali linee guida, la configurabilità di una responsabilità penale.

anche perché non è agevole capire dove finisce la religione e dove comincia il folclore – sempre ammettendo che tra queste due dimensioni possa rintracciarsi una differenza, per dir così, *ontologica*.

Con particolare riguardo alla fattispecie criminosa della *turbatio sacrorum*, in cui non si può ignorare la dimensione religiosa di cui è intriso il costume popolare, potrebbe anche configurarsi un conflitto interpretativo tra la norma canonica e l'uso religioso popolare quantomeno se quest'ultimo venisse interpretato come espressione della libertà religiosa da una prospettiva secolare.

Come si accennava, l'assenza di un indirizzo condiviso si registra anche con riguardo ai criteri per distinguere le deviazioni ammesse da quelle vietate. Al riguardo, al fine di stabilire se una data condotta integri o meno una turbativa della funzione religiosa, non può prescindersi da un'indagine che miri a scandagliare la dimensione effettiva dell'esperienza religiosa onde valutare la rispondenza delle previsioni normative alla sostanza sociale. Avendo particolare riguardo alle feste popolari sarebbe auspicabile contemperare la sacertà della manifestazione religiosa con il sentimento popolare; se è vero che non possono ammettersi turbative è anche vero che una manifestazione religiosa potrebbe subire delle variazioni di percorso, a maggior ragione che non esiste una regolamentazione rigida del percorso da seguire. Un'indagine di questo tipo consentirebbe di evitare il rischio di incorrere in un'applicazione generalizzata del reato di *turbatio sacrorum* con riferimento a qualsiasi deviazione o sosta, il che comporterebbe una limitazione profonda della libertà religiosa.

Fermo restando che la Corte di Cassazione, da ultimo nella sentenza n. 2242 del 2022, ha correttamente ritenuto configurarsi il delitto di *turbatio sacrorum* in presenza di una sosta davanti l'abitazione di un personaggio di spicco della mafia, si rivela imprescindibile una considerazione dell'elemento etnografico e di quello antropologico nel valutare la legittimità di eventuali mutamenti di percorso all'interno di manifestazioni popolari che non rientrano in un protocollo fisso e in cui la dimensione antropologica è profonda e si manifesta talvolta nella commistione tra atti religiosi e elementi pagani (basti pensare, per esemplificare, alla processione di Santa Rosalia o a quella di San Rocco), ancor più se si considera che la processione svoltasi a Corleone non rappresenta un caso isolato. Basti pensare, per citare qualche esempio, alla processione di Santa Barbara a Paternò, nel dicembre 2015, in cui fece notizia la sosta dei portantini davanti l'abitazione della famiglia di un pregiudicato, il loro saluto al figlio del boss locale e l'aver fatto inchinare la statua che trasportavano davanti a casa sua mentre la banda suonava la colonna sonora del 'Padrino'. Un altro caso eclatante si è verificato nel 2014 a Oppido Mamertina, dove l'omaggio veniva reso, nel corso della processione, al boss della 'ndrangheta Peppe Mezzagatti, e, infine, il 4 giugno 2020, durante la processione della Madonna delle Grazie a Santa Barbara, una frazione di Caserta, in occasione della quale il fercolo veniva fatto passare dalla strada privata di proprietà della famiglia dei Maravita, referente camorristico operante nella periferia ovest di Caserta, per fermarsi davanti all'abitazione della suocera dello stesso Maravita. Un'indagine che tenga in debita considerazione gli aspetti etnografici e antropologici porta a chiedersi se possano qualificarsi come religiosi anche quegli elementi che, pur non rientrando nella qualificazione canonistica formale costituiscono espressione popolare del sentimento religioso. Invero, il concetto di religione va considerato anche nelle sue manifestazioni locali e riconoscere una responsabilità penale in termini generali per ogni sosta o deviazione appare eccessivo oltre che fuorviante il senso della norma di cui all'art. 405 c.p.

## 2. L'evoluzione storico-giuridica del reato di turbamento di funzioni religiose in Italia

I delitti contro il sentimento religioso costituiscono delle fattispecie criminali di dubbia consistenza teorica e giustificazione in termini di etica pubblica, tanto più che i relativi confini concettuali risultano contigui e non sempre distinguibili rispetto ai cosiddetti 'reati d'opinione'. Non è un caso che quantitativamente, stando alle principali banche dati, tali reati vengano contestati infrequentemente e pertanto risultino sottoposti di rado, nella loro portata concettuale, al vaglio giurisprudenziale. Essi tuttavia possiedono un indubbio, rilevante valore simbolico<sup>3</sup> ed è agli stessi, non sempre propriamente, che si guarda allorché s'invoca una tutela penale per affrontare conflitti religiosi e divergenze culturali e fideistiche tra i diversamente credenti e con i vari tipi di non credenti. Tra le ipotesi criminose più incerte si annovera la previsione di cui all'art. 405 c.p., che punisce il turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa. È stata sussunta sotto tale norma una condotta emblematica su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione italiana e sul cui ragionamento normativo e i principi di diritto, che ne conseguono per la sua funzione nomofilattica, s'intendono annotare di seguito alcune prime riflessioni.

Il caso di una processione paesana, durante il cui svolgimento una statua sacra viene fatta sostare innanzi alla casa dei congiunti di un soggetto noto per condanne quale capo apicale dell'intera consorteria criminale nota in tutto il mondo come mafia, desta lo spunto per disaminare in via di principio l'intera questione. La vicenda, scrutinata infine dalla Cassazione italiana, si profila interessante per via dei principi di diritto e le argomentazioni avanzate nella pronuncia e che meritano attenzione critica in una prospettiva interpretativa di notevole valenza ecclesiasticistica per la delineazione concettuale dei principali aspetti della tutela penale del sentimento religioso e della legislazione generale che pertiene a tale nozione.

Conviene allora compiere un'analisi e un vaglio complessivo della tematica. Allo scopo occorre rilevare come l'intero sistema dei delitti in materia di tutela religiosa sia stato intensamente riformato in chiave costituzionale e garantista del pluralismo religioso, rispetto all'impianto codicistico penale del 1930, soprattutto a opera della L. 24 febbraio 2006, n. 85 recante "Modifiche al Codice penale in materia di reati d'opinione", emanata al culmine di un iter lungo e travagliato. Fino ad allora gli interessi e beni, presidiati dai reati in materia di religione, ricevevano una tutela privilegiata, sia qualitativamente che quantitativamente, se afferenti alla religione cattolica apostolica e romana, quale religione dello Stato<sup>4</sup>, rispetto alle altre religioni. Per esemplificare, basti pensare al contiguo art. 406, che contemplava un'attenuazione di pena qualora i fatti, previsti dagli artt. 403-405 c.p., fossero stati commessi a danno dei culti 'ammessi', vale a dire quelli non cattolici<sup>5</sup>, mentre nessuna tutela era offerta ai culti 'non ammessi'<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Sul tema, cfr. Siracusano (1983: 160); Spirito (1992: 8); Pulitanò (2006: 81); Basile (2018: 2); Licastro (2020: 1).

<sup>4</sup> V. per tutti Casuscelli (2000: 3) secondo cui il sistema originario dei reati in materia di religione "si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione"; la religione cattolica, pertanto, «oltre ad essere considerata oggetto di professione di fede, era assunta a elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato". V. anche Spirito (1992: 8); Padovani (1998: 923); Ivaldi (2004: 29 e 239); Marchei (2006: 50); Pelissero (2006: 1201); Giunta (2011: 1546).

<sup>5</sup> Cfr. Pantaleo Gabrieli (1961: 241); Manzini (1987: 12); Mormando (2005: 188); Ivaldi (2004: 30); Basile (2011: 1).

<sup>6</sup> Si consulti Marchei (2006: 79); Fuccillo (2021: 251).

Il suddetto impianto codicistico steso all'indomani della Conciliazione ed ispirato al principio confessionistico innovava rispetto a quello del Codice penale tardo-liberale Zanardelli (1889) il quale, appunto, non concedeva alcuna posizione di privilegio alla religione cattolica.

Preme precisare che, seppure il principio confessionistico sia stato implicitamente superato con l'emanazione della Carta costituzionale, solo col punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo con la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di modifica dei Patti lateranensi, ratificato con la l. 25 marzo 1985, n. 121, si è avuto il superamento esplicito e testuale del detto principio. Quest'ultima norma, in particolare, ha dato origine alla formulazione di tre tesi in ordine al 'destino' dei reati in materia di religione: 1) la tesi della loro abrogazione implicita, per il venir meno dell'elemento costitutivo del reato costituito dalla religione dello Stato; 2) la tesi (minoritaria) della sopravvenuta indeterminatezza del loro contenuto precettivo; 3) la tesi (prevalente) della loro costante, piena vigenza, fondata sulla considerazione della formula 'religione dello Stato' quale mero tramite linguistico per indicare univocamente, anche dopo il superamento del principio confessionistico, la religione cattolica. Quest'ultima tesi, nettamente prevalente rispetto alle altre, lasciava di fatto in vita, con l'avallo della giurisprudenza, l'impianto originario del Codice Rocco<sup>7</sup>. Nell'inerzia del Legislatore, nel 1995 la Corte Costituzionale ha eliso gli effetti discriminatori del principio confessionistico attraverso una serie di pronunce. Conseguentemente, nel 2006 il Parlamento è intervenuto sulla nozione di 'confessioni religiose', riservandole un ruolo centrale in alcune fattispecie, tra cui quella di cui all'art. 405 c.p., con effetti circa l'individuazione del bene giuridico tutelato.

Al riguardo, preme constatare che, stante la versatilità del concetto di religione, nel nostro ordinamento giuridico non esiste una nozione di 'confessione religiosa', pur essendo il riferimento a questa delineato in numerosi testi normativi.

Al fine di risolvere il predetto problema qualificatorio può essere utile rilevare che sotto il profilo definitorio le religioni s'identificano come una comunità organizzata di credenti che si prefigge di osservare sistematicamente i dettami fideistici di riferimento<sup>8</sup>.

Imprescindibile è altresì il riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'art. 8 Cost., 'sulla scorta del quale possono essere individuate tre tipologie di 'confessioni religiose': quelle che si limitano ad operare in modo informale all'interno del territorio italiano (art. 8, co. 1, Cost.); quelle che, invece, si sono organizzate dandosi uno statuto, il quale non deve contrastare con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8, co. 2, Cost.); quelle che, infine, oltre a darsi uno statuto, hanno altresì stipulato intese con lo Stato italiano, approvate con legge del Parlamento (art. 8, co. 3, Cost.)<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Al riguardo, si rinvia diffusamente a Basile (2011: 4), ed alla seguente giurisprudenza ivi richiamata: Corte cost. 30.11.1957, n. 125, in «Riv. It. Dir. e Proc. Pen.», 1958, 119; Corte cost. 30.12.1958, n. 79, in «Foro It.», I, 1959, 8; Corte cost. 31.05.1965, n. 39, in «Giur. Cost.», 1965, 603; Corte cost. 27.02.1973, n. 14, in «Giur. Cost.», 1973, 69; Corte cost. 8.7.1975, n. 188, in «Giur. Cost.», I, 1975, 1208; Corte cost. 23.04.1987, 147, in «Giur. Cost.», 1987, 1709; Corte cost. 28.7.1988, n. 925, in «Giur. Cost.», II, 1988, 501; Corte cost. 16.2.1989, n. 54, in «Giur. Cost.», II, 1989, 77; Cass. 16.2.1966, Bor, CED 101061; Cass. 19.6.1972, Russi, CED 122566; Cass. 13.7.1987, Pattis, CED 177173.

<sup>8</sup> V. Colaianni (2000: 365).

<sup>9</sup> In questi termini, cfr. Basile (2011: 9). Si veda anche D'angelo (2012: 1); Alicino (2013: 9); Di Prima (2014: 121); Fuccillo (2019: 1-22); Consorti (2019: 21); Bordonali (2020: 157); Ferrante (2021: 114-140).

In mancanza di un'intesa, invero, secondo la Corte costituzionale la natura di confessione religiosa potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente il carattere religioso o dalla comune considerazione (Corte cost. 195/1993, cit.; per un'applicazione di tali criteri alla Chiesa di Scientology, con esiti, però, tra

Alla luce di quanto argomentato, sembrerebbero doversi escludere dalla nozione di confessione religiosa solo le comunità che espressamente si qualificano come non religiose o denotate da una religiosità ‘negativa’, i movimenti privi di seri elementi di visibilità all’esterno e le convinzioni fideistiche individuali o di un esiguo numero di seguaci in quanto carenti del carattere comunitario e organizzativo<sup>10</sup>.

### 3. Il bene giuridico tutelato dal delitto di ‘turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa’

Una corretta individuazione del bene giuridico specificamente tutelato dall’art. 405 c.p. non può prescindere dal processo di ridefinizione costituzionalmente orientato del bene giuridico che presiede l’intero comparto dei delitti in materia di religione<sup>11</sup>. Questo processo di ridefinizione ha trovato espressione in due orientamenti: il primo individua il bene giuridico tutelato dai reati in esame nel sentimento religioso collettivo<sup>12</sup>, il secondo lo individua nel sentimento religioso (anche) individuale<sup>13</sup>, inteso, dalla giurisprudenza costituzionale, quale esplicitazione del diritto di libertà di religione di cui agli artt. 19 Cost., 18 del Patto internazionale dei diritti civili e politici e 9 della C.E.D.U.<sup>14</sup>.

Un significativo contributo al suddetto processo definitorio è stato sicuramente fornito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1975, con cui il giudice delle leggi ha, per la prima volta, sindacato la legittimità costituzionale dei delitti in materia religiosa alla luce dell’art. 21 Cost. In particolare, con questa sentenza, la Corte, ricorrendo alla cosiddetta ‘teoria del bilanciamento’ tra interessi e valori costituzionali in conflitto, ha escluso la fondatezza di un’eccezione di incostituzionalità formulata in relazione all’art. 403 c.p.

Dopo la riforma del 2006 la questione della legittimità dei delitti contro il sentimento religioso rispetto all’art. 21 Cost. non risulta essere più stata affrontata dalla Corte costituzionale.

---

loro opposti, v. Corte app. 2.12.1996, Bandera, e Cass. 8.10.1997, in «Foro It.», II, 1998, 395). V., per tutti, Finocchiaro (2003: 69); Chizzoniti (1998: 1575-1585), e, tra i penalisti, Mormando (2005: 193).

<sup>10</sup> V. Basile (2011: 12-13); Finocchiaro, (2003: 69), il quale ben evidenzia che “*confessione religiosa*”, ai sensi dell’art. 8 Cost., significa “*gruppo sociale con fine religioso*”, e non già “*confessione di una fede religiosa, nel senso di professione individuale di fede*”; in senso analogo Cass. 8.10.1997, Bandera, cit., ove si evidenzia che il termine ‘confessione religiosa’, sul piano filologico, allude necessariamente ad un gruppo di persone connotato da una comune professione di fede.

<sup>11</sup> Cfr. Pulitanò (1969: 197); Siracusano (1983: 96); Musselli (1987: 66); Lariccia (1988: 4311); Palazzo (2010: 437-453); Prosdocimi (1993: 750); Casuscelli (2015: 246); Colangelo (1993: 436); Pantaleo Gabrieli (1961: 129); Manzini (1987: 24); Fiandaca, Musco (2019: 438); Corte cost. 20.11.1957, n. 125, cit., p. 119; Cass. 20.6.1966, D’Alessio, CED 102510, in «Giust. Pen.», II, 1967, 425; Cass. 24.2.1967, Pasolini, CED 104261, in «Giust. Pen.», II, 1967, 1143; Cass. 2.7.1986, Zerboni, CED 174355, in «Riv. Dir. Pen.», 1987, 777; Corte app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, in «Foro It.», II, 1994, 356.

<sup>12</sup> Sul percorso della giurisprudenza costituzionale sia consentito il rinvio a Marchei (2006: 83). In relazione all’art. 402, v. anche Corte cost. 31.05.1965, n. 39, cit., 603; Piacentini (1935: 538); Pantaleo Gabrieli (1961: 92). Spinelli (1962: 374); Spirito (1992: 4). In relazione all’art. 724, v. Corte cost. n. 79/1958, in «Foro It.», I, 1959, 8; Ciprotti (1959: 300); Manzini (1987: 1041); Marini (1980: 733); Piacentini (1958: 379); Cass. 7.2.1986, Tamiano, CED 172521, in «Riv. Dir. Pen.», 1987, 169; Cass. 4.2.1986, Mastelloni, CED 172014, in «Cass. Pen.», 1987, 62; Ciampi (1987: 68); Basile (2011: 12-13).

<sup>13</sup> Vedasi Chizzoniti (1998: 1580); Fiandaca, Musco (2019: 440); Marchei (2006: 1).

<sup>14</sup> V. Corte cost. 14.11.1997, n. 329, in «Giur Cost.», 4 ss; Trib. Roma 1.10.2001, Rean Mazzone, in [www.olir.it](http://www.olir.it); Corte cost. 19.04.2005, n. 168, in «Giur Cost.», 4.

Sembrerebbe, quindi, perdere consistenza e rilievo ogni considerazione circa un asserito e irriducibile contrasto dei delitti in parola con l'art. 21 Cost., di portata tale da giustificare un'eventuale espunzione con effetti *erga omnes* dal nostro ordinamento giuridico<sup>15</sup>.

Nei procedimenti che hanno a oggetto questi delitti, invece, continua a essere assai frequente il richiamo al diritto alla libera manifestazione del pensiero al fine di giustificare, per il tramite dell'art. 51 c.p., la condotta tenuta, nel caso di specie, dal singolo imputato.

La Corte, nella ricordata sentenza del 1975, ha ritenuto che il bene giuridico tutelato dall'art. 403 c.p. fosse il "sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune", e che tale bene "è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta da una lettura coordinata degli artt. 2, 8 e 19 Cost, e come risulta indirettamente confermato anche dal primo comma dell'art. 3 e dell'art. 20 Cost."

Nessuno degli orientamenti richiamati in precedenza sembrerebbe essere stato prescelto dal Legislatore del 2006, ragion per cui il processo di ridefinizione, costituzionalmente orientato, del bene giuridico, condotto dalla Corte costituzionale e dalla dottrina sia penalistica sia ecclesiasticistica sulle vecchie norme si rivela oltremodo prezioso e utile.

Pur in assenza di una previsione espressa, il riferimento ricorrente nel testo delle nuove norme alle confessioni religiose, la previsione circa la procedibilità d'ufficio ed il requisito di pubblicità inducono ragionevolmente a ritenere che il sentimento religioso tutelato dai nuovi artt. 403 ss. c.p. sia da individuarsi nel mero sentimento religioso collettivo, quindi della pluralità di fedeli che si riconoscono in una determinata confessione religiosa<sup>16</sup>, lasciando fuori dalla sfera di tutela penale chi non si riconosce in alcuna confessione religiosa<sup>17</sup>.

Ciò premesso, con specifico riguardo al reato di *turbatio sacrorum* oggetto di tutela è la libertà di culto degli appartenenti ad una determinata confessione religiosa, allorquando tale culto si esprima in forme collettive, o ufficiali, ovvero all'interno di specifici luoghi<sup>18</sup>. A ben vedere, il bene giuridico tutelato dalla norma contenuta all'art. 405 c.p. non si colloca in perfetta armonia con i valori protetti dalla Costituzione che, all'art. 19, tutela la libertà di culto *tout-court*, intesa come libertà della persona, in forma sia individuale che collettiva, in pubblico o in privato, e a prescindere dalla riconducibilità della fede professata ad una determinata confessione religiosa.

#### 4. Elemento oggettivo ed elemento soggettivo del reato

L'art. 405 del Codice penale punisce chi, con qualunque mezzo idoneo, impedisce la celebrazione di funzioni religiose ovvero ne turbi lo svolgimento alterandone il normale *iter* temporale e formale o

---

<sup>15</sup> Basile (2018: 1-13).

<sup>16</sup> Vedi Basile (2011: 15); Marchei (2020: 1). Cfr. anche Romano (2007: 498) che parla di "una tutela del sentire religioso visto in una dimensione non ideologica ma per così dire "fattuale-collettiva"". Nel senso, invece, della tutela del sentimento religioso individuale, v. Pacillo (2007: 26); Casuscelli (2008: 1).

<sup>17</sup> Cfr. Basile (2011: 39).

<sup>18</sup> V. De Roberto (1947: 126-134); Venditti (1954: 121); Musselli (1970: 405); Fiore (1978: 1); Siracusano (1983: 45); Colella (1987: 117); Massignani (1988: 623); Randazzo (2000: 3987); Sgubbi (2006: 5); Piemontese (2007: 67).

causandone il ritardo. Per quest'ultima ipotesi è dibattuto se il turbamento vada riferito al mero esercizio dell'atto culturale in sé<sup>19</sup>, ovvero anche all'alterazione della sfera psicologica dei fedeli<sup>20</sup>.

Qualunque sia l'opzione interpretativa cui si intenda aderire, resta incontrovertibile che entrambe le condotte, turbamento e impedimento, integrino il reato di cui all'art. 405 c.p., esprimendo due diversificati gradi di offesa al medesimo bene giuridico<sup>21</sup>.

Oggetto materiale della condotta è l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose, nei limiti in cui, a norma dell'art. 19 Cost., non si esplichino in riti contrari al buon costume<sup>22</sup>.

Ulteriore elemento costitutivo del fatto tipico è che le suddette funzioni, cerimonie o pratiche religiose siano compiute in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un qualsiasi luogo, ma con l'assistenza di un ministro del culto, 'assistenza' che, lungi dall'esaurirsi nella mera presenza fisica del ministro, presuppone che questo intervenga nella sua veste. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 405 c.p. gli atti di culto che si svolgono in un mero ambito privato, qual è la preghiera privata.

Quanto all'elemento soggettivo, ai fini della configurabilità del delitto di *turbatio sacrorum* è sufficiente il dolo generico, dato dalla coscienza e volontà di compiere atti produttivi di impedimento o di turbamento dell'atto culturale<sup>23</sup>. Non è necessaria la consapevolezza di recare offesa al sentimento religioso, perché tale offesa *inest in re ipsa*<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup> Sul tema, cfr. *ex multis* Barillaro (1947, 126-134); Spirito (2001: 9); Vitale (1996: 465); Spirito (2001: 2525); Venafro (2001: 1080); Vagnoli (2003: 411); Visconti (2005: 1029); Visconti (2006: 217); Fiore (1978: 195); Siracusano (2012: 1781). Per la giurisprudenza di merito, v. Pretura di Capestrano 25.11.1986, Di Prisco, in «Giur. It.», II, 1987, 118.

<sup>20</sup> Cfr. Cass., 19.6.1951, Papalato, in «Giust. Pen.», II, 1952, 139; Cass., 11.5.1967, Viani, CED 104861, in «Giust. Pen.», 1968, II, 10; Cass., 9.7.2009, n. 28030, Visconti ed altri, rv 244281. Per la dottrina, si rinvia a Cavana (2000: 1702).

<sup>21</sup> V. Marinucci, Dolcini, Gatta (2021: 440).

<sup>22</sup> La dottrina maggioritaria individua il contenuto dei termini 'funzioni, cerimonie o pratiche' avendo riguardo, in caso di offesa alla religione cattolica, al diritto canonico ovvero, in caso di offesa a confessioni diverse dalla cattolica, agli ordinamenti confessionali della confessione di volta in volta interessata. Passando all'applicazione giurisprudenziale di questi concetti, resa fondamentale intorno a turbative dei culti cattolici, sono stati ricompresi nell'area di applicazione della norma: la *missa* [Cass. 6.3.1967, Aliberti, CED 104093, in «Cass. Pen.», 1968, 310; Trib. Firenze 5.7.1971, Benvenuti, in «Foro It.», II, 1971, 753]; la *benedizione delle case* [Cass. 29.5.1939, Noto, in «Foro It.», II, 1939, 241]; la *processione* [Cass., 17.6.1968, Alioto, CED 108850, in «Giur. Pen.», II, 1969, 171]; gli *accompagnamenti funebri* [Cass. 7.3.1955, Pozzati, in «Riv. Dir. Pen.», 1955, 1241. Secondo Cass. 9.7.2009, n. 28030, la cerimonia funebre, in costanza di esposizione della salma, continua anche fuori dalla chiesa]; nonché le *prediche*, qualunque ne sia il contenuto, poiché ciò che rileva è solo il loro inserimento formale nel rito [Cass. 11.5.1967, Viani, CED 104861, in «Giur. Pen.», II, 1968, 10; Trib. Roma 30.4.1969, Fabbrini, in «Giur. di Merito», II, 1969, 426]. In senso contrario, si è tuttavia rilevato che la *predica*, quando esula dalla materia religiosa, risultando 'ieccentrica' rispetto alle sue finalità proprie di catechesi dogmatica e teologica dei fedeli - perde la qualificazione di atto culturale [Pretura Narni 23.6.1953, Albini, in «Riv. It. Dir. Pen.», 1954, 120]; sotto altro profilo, si è altresì osservato che, "per lo meno per quanto riguarda la confessione religiosa cattolica, l'interruzione della predica potrebbe talora configurarsi addirittura come partecipazione all'atto liturgico, facoltizzata dal diritto canonico". In questi termini, v. Basile (2015: 1827). V. anche Fiore (1978: 154 e 170); Siracusano (2012: 1765).

<sup>23</sup> Cfr., *ex multis*, Berlingò (1962: 280); Parlato (1971: 444); Spirito (1992: 8). In giurisprudenza, v. Cass. 29.5.1939, Noto, in «Foro It.», II, 1939, p. 241; Cass. 20.10.1959, Caronte, in «Giur. Pen.», II, 1960, II, p. 422; Cass. 7.3.1955, Pozzati, in «Riv. Dir. Pen.», 1955, 1241; *contra*, per il dolo specifico, Barillaro (1947: 126-134). Cfr. anche Pretura Roma 14.11.1968, Fabbrini, in «Giur. di Merito», II, 1969, 3; Trib. Bologna 20.3.2000, Abdellaoui, in «Giur. It.», 2000, 1703, con nota critica di Cavana (2000: 1703).

<sup>24</sup> Cfr. Lattanzi (2008: 1247); Basile (2015: 1827).

## 5. La fattispecie oggetto del giudizio nella sentenza della Cassazione n. 2242 del 20 gennaio 2022

Tra le sporadiche pronunce giurisprudenziali di legittimità che, dopo la riforma del 2006<sup>25</sup>, si sono occupate del turbamento delle funzioni religiose (entro le significative evoluzioni normative desumibili dal quadro generale delineato) si registra la Sentenza n. 2242, pronunciata dalla Sezione terza penale della suprema Corte di Cassazione italiana all'udienza del 15 ottobre 2021, con deposito delle motivazioni avvenuto il 20 gennaio 2022.

Nella vicenda in esame, avvenuta nel paese siciliano di Corleone, un 'capovara', addetto alla funzione di dirigere i movimenti del fercolo, veniva ritenuto responsabile, con sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 23/10/2018, confermata dalla Corte d'Appello di Palermo, del reato di cui all'art. 405 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione, ritenendosi che avesse "effettivamente turbato il regolare svolgimento della processione di San Giovanni [...] fermando per ben due volte il fercolo in corrispondenza dell'abitazione della Bagarella, alterandone il normale iter temporale e formale, alla presenza di un ministro di culto impegnato nella stessa e delle Forze dell'Ordine, che si determinavano ad abbandonare subitaneamente quella che non era più l'iniziale manifestazione della devozione popolare in onore di un Santo, ma manifestazione di riaffermazione della influenza di una famiglia sul territorio, cui pure il simulacro del Santo doveva tributare rispetto [...] il corteo [aveva] fatto una sosta, allorché una anziana donna su una sedia a rotelle voleva abbracciare il Santo, tuttavia ciò [...], in quanto [...] ha contribuito a distinguere la natura autentica delle soste realmente effettuate dal corteo".

L'imputato, condannato in primo e in secondo grado, esperiva ricorso per Cassazione, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 405 c.p., sul rilievo che la sosta di pochi secondi del fercolo, in assenza di segni manifesti quali inchini, lunghe soste, ossequi alle persone e specifiche preghiere *ad personam*, non configurerebbe l'impedimento, né il turbamento della processione, trattandosi piuttosto di una mera casualità.

Tra i motivi di impugnazione vi era anche la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva: la testimonianza dell'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Monreale, che, avendo avviato un'indagine interna sull'accaduto, avrebbe potuto fornire un contributo conoscitivo determinante sullo svolgimento dei fatti, sul ruolo dei 'capovara' e su altri particolari.

La sentenza in commento presenta un corredo motivazionale che merita un adeguato approfondimento critico perché consente di approfondire le diverse problematiche giuridiche sottese alle peculiarità strutturali del delitto di *turbatio sacrorum* nella sua duplice configurazione attraverso le condotte antiggiuridiche dell'impedimento (da escludersi nel caso di specie) ovvero della turbativa della funzione religiosa, concetto questo nel cui ambito rientra la processione (rispondendo quest'ultima alla finalità di esaltare il sentimento religioso e di rendere omaggio alla divinità, alla Madonna e ai santi).

---

<sup>25</sup> Cfr. Cass. pen., sez. III, 15 settembre 2015, n. 41821, CED 265497, in cui la Suprema Corte condanna l'imputato per il delitto di offese a una confessione religiosa mediante danneggiamento di cose, di cui all'art. 404, c. 2, c.p., per aver questi deturpato con scritte offensive nei confronti del Pontefice Benedetto XVI le pareti di una chiesa leccese; Cass., sez. III, 8 settembre 2016, n. 3072, che condanna degli imputati per il delitto di *turbatio sacrorum* (art. 405 c.p.) per avere gli stessi impedito e turbato l'esercizio delle funzioni del culto cristiano evangelico pregando ad alta voce al fine di coprire la voce dei celebranti e degli altri fedeli ed insultandoli e minacciandoli reiteratamente.

## 6. Il percorso argomentativo della Corte di Cassazione nella sentenza in commento

Delineato l'ambito applicativo della norma contenuta all'art. 405 c.p., anche alla luce della sua evoluzione storica, può procedersi alla disamina della sentenza in commento.

La decisione è rilevante nel dibattito sui reati in materia di religione in quanto, al di là della questione relativa all'individuazione della condotta antiggiuridica, essa fornisce una saliente interpretazione oltre che suggestivi spunti per un'innovazione della normativa in materia di *turbatio sacrorum*.

Nella sentenza si argomenta anzitutto come *“La peculiarità del bene tutelato dal delitto di [...] “turbatio sacrorum” esclude che per la sua integrazione sia necessaria, come conseguenza, la materiale discontinuità nell'esercizio della funzione religiosa o un ritardo o un suo diverso svolgimento [...], anche il coprire ad alta voce la preghiera integra [...] il reato di cui all'art. 405 cod. pen. anche se [...] la funzione religiosa non ne venga “turbata” nel suo svolgersi. Ciò che viene in rilievo è la dimensione “spirituale” del bene protetto la cui tutela non consiste tanto (e solo) nell'assicurare la materiale regolarità della funzione religiosa, quanto anche nell'impedire che possa essere distolta, utilizzata per scopi che offendono o sono in contrasto con la sensibilità religiosa dei fedeli che vi partecipano e con i valori espressi alla fede professata”*.

In secondo luogo, e tenendo a mente l'analisi effettuata in precedenza, i giudici di legittimità osservano che ‘il sentimento religioso’, a vario titolo tutelato dalle norme contenute nel Capo primo del Titolo IV del Libro secondo del codice penale, pur avendo una dimensione individuale e intima, ha una sua proiezione necessariamente materiale perché si manifesta attraverso le persone (art. 403, cod. pen), cose (art. 404, cod. pen.) e funzioni (art. 405 cod. pen.) con le quali e mediante le quali ciascun individuo (o collettività di persone) ha modo di testimoniare la propria fede, il proprio credo religioso, di alimentarlo, di coltivarlo, di viverlo.

La Corte di Cassazione evidenzia così il valore marcatamente simbolico-evocativo della *res* oggetto di culto. Si legge nella sentenza: *“Il turbamento di una funzione/pratica/cerimonia religiosa rileva, dunque, non solo (e non tanto) sotto il profilo materiale ma anche sotto quello della strumentalizzazione della funzione a scopi totalmente contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte, ai valori da esso espressi, nei quali il sentimento religioso di ciascuno si riconosce e che la funzione intende evocare e “onorare”*”.

Nel caso di specie, il feroce era stato fatto sostare, su ordine del ‘capovara’, per ben due volte, anche se per brevissimi intervalli di tempo, e senza che ne fosse nota una giustificazione dinanzi all'abitazione indicata. A nulla rilevando la circostanza che alcuna persona fosse fisicamente presente in quel momento, quel che rileva, osserva la Suprema Corte nella sentenza in commento, è la materialità del gesto, cui non può disconoscersi la natura di ossequio ad un esponente di spicco della criminalità mafiosa tramite la strumentalizzazione di una processione religiosa per finalità diametralmente opposte al sentimento di coloro i quali vi partecipavano e, comunque, ai valori universalmente espressi e riconosciuti dalla religione cattolica.

In altri termini, la Corte ha inteso porre l'accento sulla dimensione simbolica del fatto, oltre che sull'atteggiamento di disprezzo nei confronti della religione che viene in rilievo, ergendo l'offesa al sentimento al ruolo di criterio selettivo delle condotte penalmente sussumibili sotto la tutela dell'art. 405 c. p.

## 7. Notazioni conclusive

Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte emerge, come elemento determinante l'esito del giudizio, l'interruzione di una funzione religiosa *per una motivazione specifica*. In tal caso, a ben vedere, si configura una responsabilità penale che poco sembra avere a che fare con il comportamento in sé, ma che sembrerebbe impernarsi, invece, sui motivi di esso, disattendendo così uno dei principi cardine del diritto penale moderno, riassunto nella formula 'diritto penale del fatto'. Questa massima indica, come stella polare e asse di legittimazione di una legislazione penalistica moderna e secolarizzata, la punibilità del fatto a prescindere dalle credenze del soggetto. In termini più diretti, ciò implica che gli individui possono essere perseguiti penalmente per ciò che fanno e non per ciò che pensano, per ciò in cui credono ecc. Corollario di questi assunti è che il rilievo giuridico-penale dei motivi non possa concernere la definizione della fattispecie da reato, potendo invece incidere esclusivamente sulla commisurazione della pena.

Tuttavia, v'è da registrare come sempre più spesso dottrina e giurisprudenza – ma anche e soprattutto il legislatore – conferiscano rilevanza costitutiva alla dimensione del motivo, tanto da trasformarlo in un elemento costitutivo della fattispecie di reato: si pensi, a tal proposito, al c.d. *hate speech* o ai reati culturalmente motivati<sup>26</sup>. In effetti, definire un comportamento indifferentemente dalle finalità non è semplice. Anche il nesso di causalità è ancorato alla dimensione soggettiva, come dimostra il fatto che il timore depenalizza il comportamento e che il dolo o la colpa si riconnettono alla dimensione soggettiva del reato. Nella *turbatio sacrorum*, così come configurata dalla Cassazione nel caso di specie, il dolo è tuttavia collegato alle intenzioni specifiche e ulteriori del soggetto e non tanto – per le ragioni già esposte – al comportamento in sé.

Conferendo tale funzione costitutiva ai motivi si corre tuttavia il rischio di trasformarli nell'elemento *perno* della fattispecie criminosa, finendo col punire comportamenti che di per sé non urterebbero con la religiosità popolare<sup>27</sup>. Piuttosto occorrerebbe considerare le implicazioni dell'atteggiamento performativo che tende a produrre determinate conseguenze in termini di 'fatti psicologici'. Al riguardo, tuttavia, sarebbe necessario svolgere ampie e complesse considerazioni che fuoriescono dai limiti del presente lavoro.

La sentenza qui considerata ha ritenuto che la condotta tenuta integri il reato in contestazione in considerazione dell'ingiustificata ma significativa sosta, avvenuta per due volte, del fercolo e della processione in corrispondenza dell'abitazione indicata, nota per i gravi fatti di cronaca nera e internazionale ricondotti a chi vi abitava. I presupposti concettuali della fattispecie criminosa del turbamento di funzione religiosa convincentemente vengono riferiti agli effetti sociali prevedibili, voluti e realmente prodotti dall'azione perché incidono sulla dimensione simbolico-evocativa percepita nel contesto socio-culturale e religioso di riferimento. Derogando dal senso fideistico della pratica, concretamente si è voluta dare ai fedeli un'indicazione o un segno di potere umano terreno e immanente, peraltro incentrato su una figura criminosa in contrasto con la legge e la morale, così

<sup>26</sup> Sul tema degli *hate speech* si rinvia diffusamente a: Ricca (2022: 2435-2479); Cianitto (2019: 1-29). Sui reati culturalmente motivati in generale, cfr., *ex multis*, Bernardi (2010: 51); Parisi (2010: 48); Longobardo, Muzzica (2015: 47); Helfer (2017: 382); Basile (2017: 126); Provera (2018: 14).

<sup>27</sup> Per un approfondimento della tematica si rinvia a: Ricca (2008: 1-400); Ricca (2014: 128-139); Ricca (2018: 101-126); Ricca (2020: 185-237); Vazquez (2022: 35-64), ed *ivi* per ulteriori indicazioni bibliografiche su un tema che si presenta a dir poco sconfinato.

frustrando lo scopo stesso del rito e offendendo la sensibilità e il sentimento religioso che muovevano i partecipanti; compromettendo del tutto il senso spirituale del culto praticato. È significativo e dirimente il riferimento finalistico al significato attribuito a una specifica modalità di portare l'effigie. Nel caso esaminato, la turbativa non si ravvisa nella breve sosta in sé ma nell'indebito omaggio, in segno di sottomissione o comunque di rispetto, del popolo dei fedeli a un capomafia, così ritenuto per avere subito delle condanne che gli ascrivevano simile ruolo verticistico. La condotta contestata costituisce un crimine perché ha derogato volutamente dal rispetto per il valore sacrale della processione, snaturando il senso genuino della stessa e distorcendo la finalità di aderire a una pia pratica.

Non si tratta di un dissenso o di una professione di ateismo o di altro credo bensì di volere strumentalizzare una funzione ad altro scopo, così turbandola senza giustificazione alcuna, e ciò va ben oltre la libertà di coscienza, religiosa e di manifestazione del pensiero<sup>28</sup>.

A ben vedere, la Cassazione, nella sentenza n. 2242/2022, avrebbe potuto ricondurre la condotta contestata all'ambito di operatività dell'art. 414 c. p., che, sotto la Rubrica "*Istigazione a delinquere*", al suo secondo comma, punisce chi "*pubblicamente fa apologia di uno o più delitti*". Pur essendo l'apologia di reato una figura di reato che si configura tradizionalmente per via verbale, nulla toglie che il gesto plateale della sosta col feroce davanti la casa di un mafioso possa configurarsi come una forma di apologia di reato—per dir così—per *facta concludentia*, come si evince anche dall'assenza di parametri normativi, dottrinali e giurisprudenziali che impongano di ascrivere al novero delle espressioni comunicative quelle meramente verbali, ben potendo queste esplicitarsi anche attraverso l'agire simbolico. E, del resto, qual è il significato effettivo dell'effettuare una o più soste, per quanto brevi, durante lo svolgimento di una processione se non quello di dare luogo a una forma di comunicazione simbolica? Così ragionando, l'interruzione della processione in sé e per sé considerata si tradurrebbe in un elemento secondario, quasi contingente, rispetto all'agire apologetico, al contrario di quanto l'interprete è necessitato a presumere nel caso di configurazione del reato di *turbatio sacrorum*. D'altra parte, la qualificazione di forme di 'agire comunicativo' non verbale come elemento costitutivo della fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 414, secondo comma, c.p. implicherebbe un coefficiente di discrezionalità ermeneutica certamente inferiore all'inclusione dei motivi nell'ambito degli elementi costitutivi la fattispecie criminosa: che, quantunque per ragioni teleologicamente condivisibili, è esattamente la soluzione interpretativa che finisce per adottare la Corte di Cassazione nel caso in esame.

Questa pronuncia pone in evidenza e induce a riflettere ulteriormente sulla dimensione culturale e spirituale del bene giuridico protetto, la cui tutela non deve esaurirsi nell'assicurare la materiale regolarità della funzione religiosa, quanto anche nell'impedire che quest'ultima possa essere utilizzata per scopi offensivi o in contrasto con la sensibilità religiosa dei fedeli che vi partecipano e con i valori espressi della fede professata. Si scorge così un fattore importante, che occorre sia tenuto in considerazione non solo nel caso in esame ma anche, in generale, per la categoria dei reati religiosamente connotati. Il parametro normativo e giudiziale non può escludere dal considerare una sorta di clausola costituzionale di ragionevolezza o un principio di effettiva offensività sostanziale quale parametro di riferimento. Ciò apre il varco a una riflessione circa l'opportunità di modificare l'intero comparto dei reati in materia di religione, in particolar modo l'art. 405 c.p., nel senso di sanzionare condotte specificamente indicate qualora arrechino pregiudizio a un singolo, a un gruppo, a un ente o

<sup>28</sup> Corte Cost., 30.11.1957, n. 125, in <https://www.giurcost.org/decisioni/1957/0125s-57.html>; Corte Cost., 19.04.2018, n. 79, in <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=79>. In dottrina, cfr. Croce, (2006: 395).

alla manifestazione della libertà religiosa o alla celebrazione di un rito ma solamente se si produce un pregiudizio concreto e serio.

Allo scopo si potrebbe ipotizzare di prevedere, se non le singole condotte o condizioni integranti una fattispecie di reato, quantomeno delle circostanze aggravanti, tali in quanto vi si attribuisce un determinato disvalore sociale. Potrebbe essere opportuna in alternativa una diversificazione del regime sanzionatorio in correlazione alla gravità del disvalore riconosciuto alla condotta posta in essere. In ragione delle peculiarità insite ai reati in materia di religione, spesso affiliati ai reati di opinione, infatti, la disciplina penalistica di una condotta non può prescindere dal suo valore sociale che, pertanto, non può non essere considerato nella norma penale.

Concludendo, con specifico riguardo all'art. 405 c.p., in considerazione della generale vaghezza dei concetti di impedimento e di turbativa e la loro asetticità, è auspicabile un intervento legislativo che, oltre a specificare la *species* di condotte da sanzionare, tenga anche in considerazione, al fine delle irrogazioni delle pene, la portata del disvalore sociale connesso a queste, indipendentemente dai motivi che le sorreggono e che sono intrinseci alla dimensione soggettiva interna del soggetto.

## Bibliografia

- Alicino, F., 2013, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni «altre» e degli ateismi*, Bari: Cacucci;
- Barillaro, D., 1947, *L'art. 405 c.p. e il turbamento di predica*, in «Il Dir. Eccl.», vol. 58, 126-134.
- Basile, F., 2011, *A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico-pratico degli artt. 403-404 e 405 c.p.*, in «Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>)», 1-45.
- Basile, F., 2015, *Commento all'art. 405*, in Marinucci, G., Dolcini, E., *Codice penale commentato*, Milano: Ipsoa, 4115-4120.
- Basile, F., 2017, *I reati cd. «culturalmente motivati» commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali*, in «Questione Giustizia», 1, 126-135.
- Basile, F., 2018, *I delitti contro il sentimento religioso: tra incriminazione dell'opinione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero*, in «Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>)», 20, 1-13.
- Berlingò S., 1962, *Poteri dello Stato, diritto penale e comunità di culto*, in «Il Dir. Eccl.», II, 278-289.
- Bernardi, A., 2010, *Il «fattore culturale» nel sistema penale*, Torino: Giappichelli.
- Bordonali, S., 2020, *La legge n. 1159 del 1929 e la nuova Intesa tra la Repubblica italiana e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»*, in D'arienzo, M., (a cura di), *1929-2019 Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive – «Quaderno Monografico 1 – Supplemento Rivista (Diritto e Religioni)»*, Anno XV, 1, Cosenza: Luigi Pellegrini, 157-181.
- Cappitelli, R., 2022, *Appunti in materia di turbatio sacrorum*, in «Cass. Pen.», 4, 1392-1402.
- Casuscelli, G., 2008, *Appartenenze/credenze di fede e diritto penale: percorsi di laicità*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>)», 1-29.
- Casuscelli, G., 2015, (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Torino: Giappichelli.
- Cavana, P., 2000, *Occupazione di chiese e profili sanzionatori dell'utilizzo arbitrario di edifici aperti al pubblico*, in «Giur. It.», 1703-1707.
- Chizzoniti, A. G. M., 1998, *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in «Cass. Pen.», 1575-1585.

- Cianitto, C., 2019, Religious hate speech, *libertà di religione e libertà di espressione. Intersezioni tra forma e sostanza dei diritti nella società multiculturale*, in «Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>)», 19, 1-29.
- Ciampi, F., 1987, *Problemi di interpretazione dell'art. 724 dopo le modifiche al Concordato*, in «Cass. Pen.», 67-88.
- Ciprotti, P., 1959, *Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti*, in «Enc. Dir.», V, 300-302.
- Cocchiara, G., 1952, *Il folklore siciliano*, Torino: Einaudi.
- Colaiani, N., 2003, *Confessioni religiose*, in «Enc. Dir., agg.», vol. IV, p. 365-369.
- Colangelo, T., 1993, *Il reato di bestemmia tra "buon costume" e "religione di Stato"*, in «Il Dir. Eccl.», II, 423-440.
- Colella, P., 1987, *Brevi osservazioni in tema di turbatio sacrorum*, in «Giur. It.», II, p. 117-130.
- Consorti, P., 2019, *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, Pisa: Pisa University Press.
- Croce, M., 2006, *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale*, in «Diritto Pubblico», 2, 395-407.
- D'angelo, G., 2012, *Repubblica e confessioni religiose tra bilateralità necessaria e ruolo pubblico*, Torino: Giappichelli.
- De Roberto, A., 1947, *L'art. 405 e il turbamento di predica*, in «Il Dir. Eccl.», vol. 58, 126-134.
- Di Prima, F., 2014, *Le confessioni religiose "del terzo tipo" nell'arena pubblica nazionale: problemi, dinamiche e tendenze operative*, in «Quad. di Dir. e Pol. Eccl.», 1, 121-135.
- Ferrante, M., 2021, *Religious confession privilege in Italy*, in Hill, M., Thompson, K., *Religious Confession and Evidential Privilege in the 21st Century*, Cleveland, Queensland: Connor Court Publishing, 114-140.
- Fiandaca, G., Musco, E., 2019, *Diritto penale (parte generale)*, Bologna: Zanichelli.
- Finocchiaro, F., 2003, *Diritto ecclesiastico*, Bologna: Zanichelli.
- Fiore, M., 1978, *Il reato di turbatio sacrorum. Contributo all'ermeneutica dell'art. 405 c.p.*, Padova: Cedam.
- Fuccillo, A., 2021, *Proteggere per promuovere: la Cassazione «scuda» il sentimento religioso*, in «Diritto e Religioni», 2, 251-266.
- Fuccillo, A., 2019, *Le proiezioni collettive della libertà religiosa*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>)», 1-22.
- Giunta, F., 2011, *Verso un rinnovato romanticismo penale? I reati in materia di religione e il problema della tutela dei sentimenti*, in Aa. Vv., *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Napoli: Jovene, 1546-1562.
- Helfer, M., 2017, *I reati culturalmente motivati nel sistema penale italiano*, in Ambrosetti, E. M., *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino: Giappichelli.
- Ivaldi, M. C., 2004, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano: Giuffrè.
- Lariccia, S., 1988, *Tutela penale dell'"ex Religione di Stato" e principi costituzionali*, in «Giur. Cost.», 4311-4325.
- Lattanzi, G., 2008, *Codice penale annotato con la Giurisprudenza*, IV ed., Milano: Giuffrè.
- Licastro, A., 2022, *Tra devozione popolare e riverenza mafiosa. La Cassazione si pronuncia sull'inchino ai boss nel corso delle processioni ecclesiastiche*, in «Quad. di dir. e pol. Eccl.», online, 1-18.
- Licastro, A., 2020, *Il nuovo volto delle norme penali a tutela del sentimento religioso nella cornice dei così detti "reati di opinione"*, in «Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>)», 1-16.
- Longobardo, C., - Muzzica, R., 2015, *I reati culturalmente orientati: una tripla prospettiva criminologica*, in «Rass. it. crim.», 47-57.
- Manzini, V., 1987, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VI, Torino: Utet.
- Marchei, N., 2006, *"Sentimento religioso" e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Milano: Giuffrè.
- Marchei, N., 2020, *La tutela penale del sentimento religioso dopo la novella: il "caso Oliviero Toscani"*, in «Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>)», 1-16.
- Marini, G., 1980, *Bestemmia*, in «Noviss. Dig. It. - A, I», p. 733-736.
- Marinucci, G., Dolcini, E., Gatta, G. L., 2021, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano: Giuffrè.
- Massignani, A., 1988, *Manifestazione per la pace e turbatio sacrorum*, in «Il Dir. Eccl.», II, p. 623-635.

- Mormando, V., 2005, *I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, in Marinucci, G., Dolcini, E., (a cura di), *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. V, Padova: Cedam, 1-350.
- Musselli, L., 1987, *Esiste ancora il reato di bestemmia?*, in «Cass. Pen.», 66-82.
- Musselli, L., 1970, *In tema di turbativa di funzioni del culto cattolico*, in «Giur. It.», II, p. 405-421.
- Pacillo, V., 2007, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la Legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, Milano: Giuffrè.
- Padovani, T., 1998, *La travagliata rinascita dei delitti in materia di religione*, in «Studium Iuris», 923-939.
- Palazzo, F., 2010, *Laicità del diritto penale e democrazia "sostanziale"*, in «Quad. Cost.», vol. 30, 437-453.
- Pantaleo Gabrieli, F., 1961, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, Milano: Giuffrè.
- Parisi, F., 2010, *Cultura dell'«altro» e diritto penale*, Torino: Giappichelli.
- Parlato, V., 1971, *Turbamento di funzione religiosa*, in «Il Dir. Eccl.», II, 444-461.
- Pelissero, M., 2006, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione. occasioni mancate e incoerenze sistematiche (II)*, in «Diritto penale e processo», 1201-1217.
- Piacentini, M., 1935, *I delitti contro il sentimento religioso*, in «Giust. pen.», II, cc. 538.
- Piacentini, M., 1958, *Bestemmia*, in «Noviss. Dig. It.», II, 379-392.
- Piemontese, C., 2007, *Offese alla religione e pluralismo religioso*, in *Aa.Vv., Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela delle libertà*, Torino: Utet, 67-81.
- Prosdocimi, S., 1993, *Vilipendio (reati di)*, in «Enc. Dir.», XLVI, 750-753.
- Provera, A., 2018, *Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell'età multiculturale*, Napoli: Jovene.
- Pulitanò, D., 1969, *Spunti critici in tema di vilipendio di religione*, in «Riv. Dir. e Proc. Pen.», 197-213.
- Pulitanò, D., 2006, *Laicità e diritto penale*, in «Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale», 1, 81-94.
- Randazzo, B., 2000, *Vilipendio della religione: una dichiarazione d'incostituzionalità obbligata?*, in «Giur. Cost.», 3987-4001.
- Ricca, M., 2008, *Oltre Babele*, Bari: Edizioni Dedalo.
- Ricca, M., 2014, *Delitti d'ignoranza. Migrazioni, traduzione interculturale e categorizzazione dell'azione criminosa*, in «Rassegna Italiana di Criminologia», 8:2, 128-139.
- Ricca, M., 2018, *Ignorantia Facti Excusat: Legal Liability and the Intercultural Significance of Greimas' 'Contra de Véridition'*, in «International Journal for the Semiotics of Law», 31, 101-126, <https://doi.org/10.1007/s11196-017-9529-6>.
- Ricca, M., 2020, *Otherness, Elsewhere, and the 'Ecology' of Law's Implications: The Semiotic Oceans Surrounding Legal Signification and Its Discriminatory Exteriority/Objectivity*, in «International Journal of Legal Discourse», vol. 5 (2): 185-237.
- Ricca, M., 2022, *The 'Spaghetification' of Performativity Across Cultural Boundaries: The Trans-cultural/Trans-Spatiality of Digital Communication As an Event Horizon for Speech Acts*, in «International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique», vol. 35 (5), 2435-2479.
- Romano, M., 2007, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, in «Riv. It. Dir. e Proc. Pen.», 493-508.
- Sgubbi, F., 2006, *Religione e diritto penale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in Vassalli, G., (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli: Jovene, 208-223.
- Siracusano, P., 1983, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano: Giuffrè.
- Siracusano, P., 2012, *Commento agli artt. 402-406*, in Ronco, M., Romano, B., (a cura di), *Codice penale ipertestuale*, IV ed., Torino: Utet, 1765-1781.
- Spinelli, L., 1962, *Appunti in tema di tutela del sentimento religioso*, in «Riv. It. Dir. e Proc. Pen.», 374-382.
- Spirito, P., 1992, voce *Sentimento religioso (tutela penale del)*, in «Enc. Giur. Treccani», vol. XXVIII, 8-13.
- Spirito, P., 2001, *In tema di previsione di pene più gravi per turbamento di funzioni religiose del culto cattolico*, in «Giur. Cost.», 2525-2542.

- Vagnoli, E., 2003, *Due recenti sentenze della Corte costituzionale in materia penale: illegittimi gli articoli 405 e 688 c.p.*, in «*Studium iuris*», 411.
- Vazquez, M. L., 2022, *Futile Otherness. Religion and Culture vs Futile Motives in Criminal Law*, in «*CALUMET - intercultural law and humanities review*», 14, 35-64.
- Venafro, E., 2001, *Il reato di vilipendio della religione non passa il vaglio della corte costituzionale*, in «*Leg. Pen.*», 1080.
- Venditti, R., 1954, *Abuso del ministro del culto e turbatio sacrorum*, in «*Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*», 121.
- Visconti, C., 2005, *La tutela penale della religione nell'età post-secolare e ruolo della Corte costituzionale*, in «*Riv. Trim. dir. proc. pen.*», 1029-1040.
- Visconti, C., 2006, *Il legislatore azzecagarbugli: le "modifiche in materia di reati d'opinione" introdotte dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85*, in «*Foro it.*», V, 217-229.
- Vitale, A., 1996, *Corso di diritto ecclesiastico*, Milano: Giuffrè.

[avvocatorosageraci@gmail.com](mailto:avvocatorosageraci@gmail.com)

Publicato online il 22.12.2022